

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

NELLE IMPRESE TURISTICHE E RICETTIVE



VADEMECUM III ED.

STUDIO BAROLDI
COMMERCIALISTI
CONSULENZA DEL LAVORO
CHARTERED ACCOUNTANTS
EMPLOYMENT CONSULTANCY



3 LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO

- 7** Nuova indennità di discontinuità per periodi di inattività
- 9** Obbligo di assoggettamento delle prestazioni all'INAIL
- 10** Gruppi, bande paesane e cori
- 11** Saggi di danza e simili di bambini e ragazzi
- 11** Ampliamento attività da assicurare

13 LAVORATORI SUBORDINATI DELLO SPETTACOLO

- 14** Appalto servizi di animazione a società con sede in altri Stati UE
- 15** Categorie Lavoratori dello spettacolo
- 21** I diversi tipi di certificato di agibilità

23 PROROGA EMANAZIONE “CODICE DELLO SPETTACOLO”



LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO

Le imprese che si avvalgono di lavoratori autonomi dello spettacolo, musicisti, concertisti, ballerini, cantanti, giocolieri, clown, dj, ecc. - si veda l'elenco completo più avanti riportato in "Categorie Lavoratori dello spettacolo"- devono verificare l'appartenenza del lavoratore alle figure professionali predeterminate dal legislatore, presupposto per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo al Fondo Pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS).

Quindi, se i soggetti che si esibiscono sono:

- Autonomi esercenti attività musicali "liberi professionisti" che, di conseguenza, provvedono autonomamente al versamento dei loro contributi alla gestione INPS-ex ENPALS, l'azienda deve acquisire copia del certificato di agibilità che il musicista ha richiesto direttamente all'INPS, specifico per lo spettacolo programmato, verificando data, luogo e soggetto assicurato. Il certificato va poi tenuto agli atti con la documentazione relativa allo spettacolo effettuato, per poter essere esibito in caso di controlli ispettivi.
- Autonomi, anche occasionali, non in possesso del certificato di agibilità, l'azienda deve: comunicare al Centro per l'Impiego la prestazione del lavoratore autonomo, anche occasionale, almeno un giorno prima dello spettacolo (modello Unilav); richiedere il certificato di agibilità all'INPS (documento che autorizza l'impresa a far esibire l'artista nei propri locali), che deve essere tenuto in azienda ed esibito a richiesta degli organi ispettivi; infine deve versare la contribuzione all'INPS (ex ENPALS), pari al 33% più un ulteriore 1,28% e, infine, un 1% del lordo indicato in fattura o nella ricevuta per prestazione occasionale.

ESENZIONE (Ex)ENPALS

La circolare Enpals n. 2 del 30/01/2008, che ha interpretato il comma 188 dell'art. 1 della Legge 296/2006, prevede che per beneficiare dell'esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell'(Ex)ENPALS, bisogna possedere determinati requisiti:

- La retribuzione annua lorda non deve superare l'importo di € 5.000,00, percepita per le esibizioni musicali dal vivo (artisti lirici, cantanti, coristi, vocalisti, maestri del coro, direttori d'orchestra, concertisti, solisti, orchestrali, bandisti, quindi solo chi canta e suona) in spettacoli o in celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche (requisito soggettivo), eseguiti da (requisito oggettivo):
 - giovani fino ai diciotto anni di età
 - studenti fino a venticinque anni
 - pensionati di età superiore a sessantacinque anni
 - coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale gli stessi soggetti siano già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo

Per poter beneficiare dell'esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi devono **ricorrere congiuntamente** i due requisiti, oggettivo e soggettivo.

Per tali spettacoli **dovrà essere:**

- 1.inviata comunque la comunicazione della prestazione al Centro per l'Impiego almeno il giorno prima dello spettacolo**
- 2.versata una contribuzione all'INPS (i cosiddetti contributi minori, pari a 1.28% + 1% calcolati sul lordo della prestazione)**

3. richiesta la **certificazione** al prestatore nella quale lo stesso dichiara di versare i contributi ad un'altra gestione pensionistica obbligatoria (specificando se dipendente, commerciante o artigiana), di non superare i 5.000,00 euro annui lordi di compensi e che la sussistenza di tutti i requisiti è presente nel momento della prestazione

4. allegato un **documento di identità valido**

Nel caso in cui il prestatore produca una dichiarazione mendace e qualora l'esito di un controllo ispettivo accerti il falso, si applica l'art. 498 del Codice Penale.

Dovrà quindi:

- essere elaborato il cedolino paga per il solo valore contributivo (uno per ogni spettacolo)
- essere inviato l'Uniemens mensile
- essere inviata la Certificazione Unica a fine anno

GIOVANI FINO AI 18 ANNI – MINORI

Per poter far esibire i minori, anche se accompagnati sul palco dal genitore, ed eventualmente pure a titolo gratuito, l'azienda deve richiedere una preventiva autorizzazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, allegando i documenti d'identità dei genitori e l'autorizzazione di assenso firmata da entrambi, la visita medica di idoneità fisica del minore allo svolgimento dello spettacolo ed il certificato antipedofilia degli adulti che si esibiscono assieme e che hanno un contatto diretto con il minore. Inoltre, se l'esibizione avvenisse durante l'orario scolastico, servirebbe anche l'autorizzazione della scuola.

Inoltre, il D. Lgs. n. 81/2008, riguardo alla valutazione dei rischi, segnala che lo stesso art. 7 della legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, "prima di adibire i minori al lavoro, deve effettuare la suddetta valutazione dei rischi avendo riguardo, in particolare, allo sviluppo non ancora completo del soggetto minore, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età ecc."

NUOVA INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ PER PERIODI DI INATTIVITÀ'

I lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio 2024 possono beneficiare di una nuova misura di sostegno. Si tratta dell'indennità di discontinuità, riconosciuta per i periodi di inattività, **in sostituzione dell'ALAS**, l'indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo.

Per riceverla sarà necessario presentare l'apposita domanda all'INPS entro il 30 marzo di ogni anno.

Il nuovo Decreto Legislativo di riferimento in materia, che prevede il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità per i lavoratori del settore dello spettacolo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2023.

L'obiettivo del provvedimento è quello di compensare gli effetti negativi subiti dagli operatori dello spettacolo, un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori.

Possono richiedere la prestazione i lavoratori e le lavoratrici iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

- Autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 182/1997: che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; o che prestano, a tempo determinato, attività che non rientrano tra quelle al punto precedente, ma pur sempre nel settore dello spettacolo;
- Intermittenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti e non titolari dell'indennità di disponibilità.

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino dell'Unione europea
- essere residente in Italia da almeno un anno
- reddito non superiore a 25.000 euro nell'anno di imposta precedente
- aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
- aver percepito, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro che deriva prevalentemente dall'attività lavorativa per la quale è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Non possono esser stati titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente. Ad eccezione dei rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non è prevista l'indennità di disponibilità.

- non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

L'indennità è **riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente** la presentazione della domanda, nel **limite di 312 giornate annue complessive** (si detraggono le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo).

Il contributo viene **erogato in un'unica soluzione** nella misura del **60% della retribuzione giornaliera media** (prendendo a riferimento le retribuzioni imponibili dell'anno solare precedente la richiesta).

I beneficiari dovranno partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo per mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro. Tali iniziative possono essere finanziate anche tramite il Programma GOL e gli altri programmi di politica attiva.

L'indennità di discontinuità **non è cumulabile**, in riferimento alle stesse giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le misure per la disoccupazione involontaria, compresa la Naspi anticipata e la cassa integrazione.

Con la circolare n. 56 dell'8 aprile 2024, l'INPS ha illustrato le **nuove aliquote contributive** del settore spettacolo in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'introduzione di suddetta indennità per tutto il personale discontinuo dello spettacolo e dell'abolizione dell'indennità ALAS a favore di lavoratrici lavoratori autonomi.

Il nuovo regime contributivo – in vigore con **effetto retroattivo** a decorrere dal 1° gennaio 2024 – prevede, rispetto alla previgente aliquota ALAS:

- un aumento del 1%, a carico del datore di lavoro o committente per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato e per tutte e tutti gli intermittenti;
- una riduzione del 1% a carico del datore di lavoro o committente per rapporti di lavoro autonomo, per effetto dell'abolizione dell'ALAS.

È previsto poi, a carico delle lavoratrici e lavoratori, un aumento del 0,50% del contributo di solidarietà per importi superiori al minimale annuo (oltre € 119.650,00 annui per nuovi iscritti oppure € 872,00 giornalieri per assunti ante 31.12.1995).

A copertura delle contribuzioni per i primi mesi del 2024 per cui l'INPS non aveva fornito indicazioni sulle modalità di versamento, nonostante la legge istitutiva dell'indennità fosse stabilita con D.lgs. legislativo 175 del 30 novembre 2023, l'istituto emetterà le note di rettifica con calcolo degli arretrati.

OBBLIGO DI ASSOGGETTAMENTO DELLE PRESTAZIONI ALL'INAIL

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è stata introdotta dall'articolo 66 del D.L. n. 73/2021 e regolata con circolare Inail n. 11/2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Per i lavoratori autonomi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono tenuti al versamento all'INAIL del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (i soggetti che presentano autonomamente il certificato di agibilità) l'obbligo di versare i premi assicurativi è comunque in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è attuata con le modalità previste dall'articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe INAIL in vigore.

Per i suddetti lavoratori si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

ESIBIZIONE DI GRUPPI

Se la prestazione musicale, artistica, ecc. viene svolta da un gruppo, tutti i componenti che realizzano lo spettacolo devono essere regolarmente assicurati, e sarà necessario verificare per ogni singolo soggetto la tipologia di adempimento da effettuare, come più sopra descritto, individuando le varie categorie (autonomi, dipendenti, ecc..) che possono anche coesistere all'interno del gruppo.

BANDE PAESANE e CORI

Per le formazioni dilettantistiche o amatoriali che effettuano serate musical non è richiesto il certificato di agibilità e non vi è alcun obbligo contributivo con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, che, con scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l'arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese.

La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, né compensi erogati a corrispettivo dell'allestimento della manifestazione stessa.

ATTENZIONE!

Quando per le predette manifestazioni siano comunque previsti ricavi, anche se interamente destinati alle finalità associative a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo, ed anche se i musicisti non percepiscono alcun compenso e neanche rimborsi spese, ma lo spettacolo è di musica leggera e viene svolto all'interno di una struttura aziendale dove è presente comunque una clientela (ospitata a pagamento per ricevere un determinato servizio, es. alberghi, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari), deve essere richiesto da parte dell'azienda ospitante il "certificato di agibilità a titolo gratuito" per tutti i soggetti che si esibiscono e, se del caso, il "certificato di agibilità a titolo oneroso" per gli attrezzisti che montano il palco e le luci.

SAGGI DI DANZA E SIMILI DI BAMBINI E RAGAZZI

L'esclusione dall'obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché l'esclusione dall'obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.

Il saggio deve essere svolto solo alla fine del ciclo scolastico e non deve essere ripetitivo, con organizzazione effettuata dai genitori e dai maestri del corso e senza pubblico pagante.

In caso contrario va richiesta l'autorizzazione alle Direzione Territoriale del Lavoro per ogni minore che si esibisce, nonché presentata anche la richiesta del certificato di agibilità a titolo gratuito od oneroso se lo spettacolo viene effettuato, rispettivamente, senza compenso o con compenso.

AMPLIAMENTO ATTIVITA' DA ASSICURARE

Il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, e la circolare Inps n. 155 del 20 ottobre 2021, hanno ampliato le attività soggette all'obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

- Attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le Amministrazioni pubbliche e da queste organizzate

Esempio: per l'attore c'è l'obbligo contributivo tutte le volte in cui l'attività di insegnamento/formazione sia afferente all'ambito "artistico" di riferimento quali la recitazione, la regia, la scenografia, etc., così come per le altre attività "artistiche" quali il ballo o la musica; per contro, è escluso l'obbligo per l'attore che espleti l'attività di insegnamento in una disciplina diversa da quelle riconducibili allo spettacolo, come quelle di natura scientifica, economica ecc.

- Attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

Esempio: per l'attore c'è l'obbligo contributivo tutte le volte in cui l'attività di insegnamento/formazione sia afferente all'ambito "artistico" di riferimento quali la recitazione, la regia, la scenografia, etc., così come per le altre attività "artistiche" quali il ballo o la musica; per contro, è escluso l'obbligo per l'attore che espleti l'attività di insegnamento in una disciplina diversa da quelle riconducibili allo spettacolo, come quelle di natura scientifica, economica ecc.

- Attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

Esempio: un artista o un tecnico che partecipa ad un evento e svolge un'attività finalizzata alla promozione di uno spettacolo, anche quando tale attività venga svolta in contesti diversi da quelli propri dello spettacolo. Oppure nel caso di attori o cantanti che partecipano, anche senza necessariamente esibirsi, ma semplicemente presenziando all'evento ad attività promozionali organizzate da varie imprese o quando sono chiamati come ospiti in contesti di promozione commerciale oppure quando uno scenografo allestisce una sala congressuale.

ATTENZIONE!

La mancata richiesta del certificato di agibilità, nei casi previsti, comporta una sanzione amministrativa di € 129,00 per ciascun lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.



LAVORATORI SUBORDINATI DELLO SPETTACOLO

La legge di Bilancio 2018 aveva modificato la norma relativa al rilascio del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo (articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 16 luglio 1947) esonerando le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, dal richiedere il certificato di agibilità nei confronti di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, qualora fossero presenti tutti i seguenti elementi obbligatori:

- i lavoratori dovevano avere in essere un contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o a termine)
- le prestazioni dovevano essere utilizzate nei locali di proprietà "o di cui abbiano un diritto personale di godimento"
- dovevano essere versati dalle imprese i relativi contributi previdenziali presso l'INPS
- i lavoratori dovevano appartenere ad una delle categorie sottoelencate (dal numero 1 al numero 14 compresi), nella sezione "CATEGORIE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO".

DAL 2019

Il Decreto Legge n. 135/2018, convertito dalla Legge 12/2019, ed entrato in vigore il 13 febbraio 2019 ha invece confermato con l'articolo 3-quinquies comma 1) lettera a), che:

- le aziende che si avvalgono di lavoratori autonomi o di collaborazioni, sono **sempre obbligate** a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione
- se si avvalgono invece di lavoratori subordinati, le aziende **non avranno più l'obbligo di richiedere il certificato** di agibilità poiché per i dipendenti esistono altri strumenti per individuare il rapporto di lavoro come la comunicazione UNILAV, inviata prima dell'assunzione al Centro per l'Impiego competente.

Ne discende che il mancato possesso del certificato di agibilità per le prestazioni di lavoro subordinato non è un comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs C.P.S. n. 708/1947 (Messaggio Inps n. 1612 del 19 aprile 2019).

APPALTO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE NELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA ED ALBERGHIERE A SOCIETA' AVENTI SEDE IN ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA

Quando un'impresa affida in appalto il servizio di animazione ad aziende con sede in altri stati dell'Unione Europea, con assunzione degli animatori nello Stato di origine, la ditta committente deve richiedere alla ditta esecutrice il **modello A1** (viene rilasciato dall'Ente Previdenziale estero ed attesta il regolare versamento contributivo) per ogni animatore.

Per gli stessi soggetti, la ditta esecutrice dovrà fornire il **certificato di agibilità in esenzione contributiva**, che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo stranieri, provenienti da Paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale, muniti del documento esonerativo A1, rilasciato, come più sopra specificato, dall'Ente Previdenziale del paese di origine.

Questo in quanto per i lavoratori stranieri non è previsto il rilascio dell'Unilav, il documento di avvenuta assunzione rilasciato ai lavoratori italiani.

ATTENZIONE!

Qualora l'azienda appaltante il servizio non sia in grado di documentare quanto sopra, in caso di accertamento ispettivo il committente sarà considerato **obbligato solidale** e **corresponsabile** delle inadempienze, con conseguente applicazione dei relativi provvedimenti sanzionatori.

CATEGORIE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

I tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ex ENPALS sono ridefiniti come segue.

RAGGRUPPAMENTO "A"

Lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:

Gruppo canto

011 artisti lirici

012 cantanti di musica leggera

013 coristi, vocalisti

014 maestri del coro, assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro

Gruppo attori

021 attori di prosa, mimi, allievi attori

022 attori cinematografici o di audiovisivi

023 attori di doppiaggio

024 attori di operetta

025 attori di rivista, attori di varietà ed attrazioni

026 artisti del circo

027 attori di fotoromanzi

028 suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi

029 generici, figuranti

821 imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori

822 marionettisti, burattinai

823 acrobati, stuntman, contorsionisti

824 maestri d'armi

Gruppo conduttori e animatori

031 presentatori

032 disc-jockey

033 animatori in strutture turistiche e di spettacolo

Gruppo registi e sceneggiatori

041 registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi

042 aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi

043 sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi

044 dialoghisti, adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi

045 direttori della fotografia, light designer

046 soggettisti

047 video-assist

Gruppo produzione cinematografica, di audiovisivi e di spettacolo

051 direttori di produzione

052 ispettori di produzione

053 segretari di produzione

054 segretari di edizione

055 cassieri di produzione

056 organizzatori generali, location manager

057 responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva

058 casting director

059 documentalisti audiovisivi

Gruppo direttori di scena e di doppiaggio

061 direttori di scena

062 direttori di doppiaggio

063 assistenti di scena e di doppiaggio

Gruppo direttori e maestri di orchestra

071 direttori d'orchestra

072 sostituti direttori d'orchestra

073 maestri collaboratori

074 maestri di banda

075 compositori

Gruppo concertisti e orchestrali

081 concertisti e solisti

082 professori d'orchestra

083 orchestrali (anche di musica leggera)

084 bandisti

085 consulenti assistenti musicali

Gruppo ballo figurazione e moda

091 coreografi e assistenti coreografi

092 ballerini e tescicorei

093 indossatori

094 figuranti lirici

095 figuranti di sala

096 fotomodelli

097 cubisti

098 spogliarellisti

Gruppo amministratori

101 amministratori di formazioni artistiche

102 amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva

103 organizzatori teatrali

104 amministratori e segretari di compagnie teatrali

Gruppo tecnici

- 111 tecnici del montaggio, del suono e sound designer della produzione cinematografica
- 112 tecnici del montaggio, del suono e sound designer del teatro
- 113 tecnici del montaggio, del suono e sound designer di audiovisivi
- 114 tecnici del montaggio e del suono di altri settori dello spettacolo
- 115 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici della produzione cinematografica
- 116 tecnici di luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici del teatro
- 117 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici di audiovisivi
- 118 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici di fotoromanzi
- 119 tecnici addetti alle manifestazioni di moda

Gruppo operatori e maestranze

- 121 operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva
- 122 aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva
- 123 maestranze cinematografiche
- 124 maestranze teatrali
- 125 maestranze di imprese audiovisive
- 126 fotografi di scena

Gruppi scenografi, arredatori e costumisti

- 131 architetti, arredatori
- 132 costumisti, modisti, figurinisti e sarti teatrali, cinematografici o di audiovisivi
- 133 scenografi
- 134 bozzettista
- 135 story board artist
- 136 creatori di fumetti, illustrazioni e disegni finalizzati all'animazione

Gruppo truccatori e parrucchieri

- 141 truccatori
- 142 parrucchieri

Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali

- 500 lavoratori autonomi esercenti attività musicali

RAGGRUPPAMENTO "B"

Lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A:

Gruppo operatori e maestranze

- 154 artieri ippici
- 155 operatori di cabine di sale cinematografiche

156 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi

157 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli

158 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa

Gruppo impiegati

201 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi

202 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli

203 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa

204 autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa

205 operai dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa

Gruppo dipendenti imprese di spettacoli viaggianti, ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale giochi, sale scommesse e addetti alla ricezione delle scommesse

211 impiegati dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi

212 operai dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi

213 impiegati dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti

214 operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti

217 impiegati dipendenti dalle case da gioco

218 operai dipendenti dalle case da gioco

219 prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche

235 impiegati dipendenti dalle sale scommesse

236 operai dipendenti dalle sale scommesse

237 impiegati dipendenti dalle sale giochi

238 operai dipendenti dalle sale giochi

Gruppo lavoratori degli impianti e circoli sportivi

215 impiegati dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi

216 operai dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi

771 istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi

772 addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi

773 impiegati dipendenti da società sportive

774 operai dipendenti da società sportive

775 direttori tecnici presso società sportive

776 massaggiatori presso società sportive

777 istruttori presso società sportive

Gruppo dipendenti da imprese di noleggio film

231 impiegati dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film

232 operai dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film

RAGGRUPPAMENTO "C"

Lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alle categorie di cui al Decreto ministeriale n. 15 marzo 2005, che ha adeguato l'elenco contenuto all'art. 3 del D.lgs C.P.S. N. 708/47 e successive modifiche e integrazioni.

Gruppo Sportivi Professionisti

CALCIO

220 Atleti

221 Allenatori

222 Direttori Tecnico sportivi

223 Preparatori Atletici

CICLISMO

310 Atleti

311 Allenatori

312 Direttori Tecnico sportivi

313 Preparatori Atletici

GOLF

340 Atleti

341 Allenatori

342 Direttori Tecnico sportivi

343 Preparatori Atletici

PUGILATO

470 Atleti

471 Allenatori

472 Direttori Tecnico sportivi

473 Preparatori Atletici

MOTOCICLISMO

400 Atleti

401 Allenatori

402 Direttori Tecnico sportivi

403 Preparatori Atletici

PALLACANESTRO

430 Atleti

431 Allenatori

432 Direttori Tecnico sportivi

433 Preparatori Atletici

I DIVERSI TIPI DI CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ A TITOLO ONEROSO

E' il documento che autorizza le imprese dell'esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, ecc, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi a far agire nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo, occupati nelle categorie previste dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947 e successive modifiche e integrazioni, come da elenco sopra riportato, per eventi specifici e limitati nel tempo.

Il certificato di agibilità viene rilasciato dopo l'accertamento della regolarità contributiva dell'impresa nei confronti della Gestione dei lavoratori dello spettacolo o, in caso di pendenze contributive, a seguito di presentazione di idonea garanzia (articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947) come, ad esempio, la produzione di valida fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura dei debiti contributivi (circolare ENPALS 16/2007).

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ A TITOLO GRATUITO

Viene concesso in occasione di specifici eventi a scopo benefico, sociale o di solidarietà.

Il certificato viene rilasciato solo se i ricavi, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, risultano interamente destinati a finalità benefiche e i lavoratori coinvolti non percepiscono compenso.

Per il rilascio del certificato, inoltre, il presupposto della gratuità deve essere opportunamente documentato.

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ IN "ESENZIONE CONTRIBUTIVA"

E' il documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 e successive modifiche ed integrazioni) stranieri, provenienti da Paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale°, muniti dei documenti esonerativi (A1, certificato di legislazione applicabile).

Il possesso del certificato di agibilità è pertanto necessario anche per quelle imprese, straniere o italiane, che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.

I Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano ai 27 Paesi membri dell'Unione europea:



Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria

La normativa si applica, inoltre, a:

- Regno Unito, in applicazione dell'Accordo di recesso (WA) entrato in vigore il 1.2.2020
- Svizzera
- Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Stati SEE – Spazio Economico Europeo)
- Cittadini degli Stati terzi (alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.



PROROGA EMANAZIONE “CODICE DELLO
SPETTACOLO”

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2022 è entrata in vigore la Legge n. 106 del 15 luglio 2022 che prevede specifica delega al Governo.

Suddetta delega avrebbe dovuto comportare già l'adozione di uno o più decreti legislativi per **il riordino e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti** e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti che operano nel settore musicale, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza e degli spettacoli di varia natura, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato "**Codice dello spettacolo**".

Ebbene, **il termine di adozione dei decreti delegati**, che sarebbe dovuto scadere a maggio 2023, posticipato poi al 18 agosto 2025, **slitta ora al 31 dicembre 2026**.

Di particolare interesse le potenziali novità in tema di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo e inerenti all'istituzione del registro nazionale dei professionisti operanti nel medesimo settore.